

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 16 marzo 2016, n. 56

**L.r. 37/85 e s.m.i. \_ Proroga autorizzazione coltivazione cava di calcari per inerti in località "VALLE DEL CAPANARO - COSTARELLE" – Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Foglio 119, particelle 76-80-194.– Ditta SALICE CALCESTRUZZI srl – FOGGIA (FG).**

#### **IL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma , artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;
- VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;
- VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;
- VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTO il DPGR 443 del 31/07/2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto il 02/11/2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'*interim* della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24-11-2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificate nel citato atto.

- Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.14 del 09/03/2016, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

**Premesso che:**

- la ditta SALICE CALCESTRUZZI srl, con sede in FOGGIA (FG), è stata autorizzata a coltivare la cava di calcari per inerti in località "VALLE DEL CAPANARO - COSTARELLE" del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), in catasto al foglio n.119 part.IIe 76-80-194 su una superficie di 5,0000 ettari, giusto Determina autorizzativa n.17/MIN del 18/03/1991, la cui validità è stata prorogata con determine n.65/DIR del 08/10/2001 e n.136/AES del 10/06/2013 sino al 18/03/2015;
- con determina n.01/AES del 18/01/2010 è stata autorizzata la ripresa dell'attività estrattiva sospesa a seguito dello sconfinamento sulle limitrofe particelle 104-105-106, contestato con il verbale n.38/2009, e diffidato, altresì, la Società al ripristino dei luoghi escavati abusivamente in caso di esito negativo dell'istanza di ampliamento tuttora in itinere, così come disposto dall'art.4 della direttiva D.G.R. Puglia n.538/07, attesa l'acquisizione in data 9/12/2009 al prot. n.8035 del progetto di ripristino e messa in sicurezza e della relativa garanzia fideiussoria di 460.000,00 €;
- la ditta esercente con istanza del 09/10/2014, acquisita al prot. n.10322 il 05/11/14, ha chiesto la proroga ex art.14, l.r. 37/85, vista la presenza in posto di volume residuo autorizzato;
- la documentazione relativa è stata integrata il 29/01/2015 al prot. n. 1212 con dichiarazione giurata e relazione tecnica ed il 12/01/2016 al n.308 con la planimetria quotata a curve di livello estesa a tutta l'area;
- con dichiarazioni giurate c/o il Tribunale di Foggia in data 01/03/2011 al n.172/11 ed il 16/01/2015 al n.58/15, l'esercente e il direttore hanno asseverato che la cava:
  - a) ricade parzialmente nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS);
  - b) ricade in aree protette regionali important bird area;
  - c) non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15-12-2000, né come ATE "A" né come ATE "B";
  - d) l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010;
  - e) l'attività di coltivazione, non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrare a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI;
  - f) il piano quotato allegato è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 16/01/2015;
  - g) il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto a quanto approvato con i provvedimenti n.17/MIN del 18/03/1991 e n. 65/DIR del 09/10/2001;
  - h) dispone ancora, alla data odierna, di un giacimento da coltivare per un volume di mc 109.360;
  - i) per esaurire il giacimento residuo necessita di un periodo di tempo non inferiore a 3 anni;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n.1385 del 06/02/2012, ha comunicato che sussistono le condizioni di compatibilità dell'intervento di ampliamento della cava di che trattasi con gli obiettivi e le finalità del PAI, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:
  - venga messo in esercizio un sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi;
  - sia garantita costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;
- il Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia con l'atto dirigenziale n.1361 del 16/05/2011 ha determinato: "*- di esprimere parere favorevole in merito alla valutazione d'incidenza ambientale di realizzare l'ampliamento della cava sita in comune di San Giovanni Rotondo loc. Costarelle, ditta Salice Calcestruzzi, che interessa l'area agricola identificata al foglio 119 particelle 103-104-105-106... - di vincolare il suddetto parere alle seguenti prescrizioni: mettere in atto tutte le misure di mitigazione, ridurre*

*al minimo la movimentazione dei mezzi, ridurre al minimo i movimenti di terra, riutilizzo dove possibile dei materiali di risulta, mettere in atto tutte le procedure per creare il minimo disturbo alla fauna. Al termine dei lavori ripristinare lo stato dei luoghi.”;*

**CONSIDERATO** che:

- il giacimento non è stato esaurito come risulta dagli elaborati grafici prodotti, in quanto i lavori di coltivazione non sono stati ultimati nei tempi previsti per cause contingenti di mercato, e l'esercente per completare l'estrazione del volume residuo dichiara di abbisognare di ulteriori 3 anni;
- l'area di cava è in disponibilità della ditta medesima, giusto atto di compravendita del Notaio Adolfo FRATTAROLO del 18/09/1990 registrato a Manfredonia (FG) il 5/6/90 al n.267;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata, così come da modulistica pubblicata;
- il progetto di ampliamento della coltivazione per il quale sono stati acquisiti i pareri di compatibilità al PAI e di Valutazione favorevole di Incidenza Ambientale sopra esplicitati congloba sia la superficie che il volume previsti dall'originario progetto autorizzato con il decreto n.17/MIN/91, per cui detti pareri e le prescrizioni impartite trovano applicazione nel rilascio della presente proroga;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata, così come da modulistica pubblicata;
- il piano di coltivazione approvato, sopra riconfermato, non prevede scarti e quindi specifico piano di gestione ex D.Lgs. 117/08, ma solo lo stoccaggio del terreno di scotico, che sarà depositato all'interno della cava, ex NTA PRAE, e riutilizzato per il recupero finale;
- l'area di cava non ricade in ATE "A" o "B", per cui la prosecuzione dell'attività non è soggetta a verifica paesaggistica ex art.6 NTA del PRAE;
- l'attestato in materia di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, redatti come da disposizioni Ordinanze A.ES. n.2 e 3/2011, sono stati acquisiti al prot. n. 5329 20/04/2015, di cui l'Ufficio istruttore ha preso visione;
- con dichiarazione ex DPR 445/2000, acquisita il 09/03/2015 al prot. n.3039, l'esercente e il direttore hanno asseverato di avere provveduto a mettere in opera: 1) i blocchi di calcestruzzo e la cartellonistica di divieto accesso lungo il confine con la particella 105; 2) la barriera paramassi alla base del fronte Nord; 3) il sistema di preallertamento e allarme che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza del personale e dei mezzi, così come prescritto dall'AdB Puglia;

**Ritenuto** di proporre la proroga, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione della cava in oggetto per ulteriori 3 anni, con l'aggiornamento delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.14 del 09/03/2016;

**verifica ai sensi del DLgs 196/2003 garanzia alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001**

**E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della struttura provinciale interessata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

**DETERMINA**

**alla Ditta SALICE CALCESTRUZZI** – con sede legale in FOGGIA (FG) – Via Ascoli Satriano Km 4.0 - P.IVA 01108620715, (amministratore Di Tuccio Vito, nato il 15/09/1929 a Rocchetta S. Antonio (FG), residente a Foggia in Via Ascoli Satriano Km 4.0), è **accordata la**

**PROROGA**

ai sensi dell'art.14 della l.r. Puglia n.37/85, della validità della determina autorizzativa n. 17/MIN del 18/03/1991, al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di calcari per inerti in località "VALLE DEL CAPANARO - COSTARELLE" – Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO – part.lla n. 76-80-194 del F.119, per una superficie di 5,0000 ha - sino al 18/03/2018;

- 1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dagli atti sopra indicati n.17/MIN/1991 e dai successivi atti di proroga e di diffida ripristino scavi abusivi n.01/AES/2010, che si intendono integralmente recepiti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.
- 2) Prescrizioni ed obblighi dell' esercente:
  - a. trasmettere allo scrivente Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti , ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 – 2 e 3 del 2011 e s.m.i.;
  - b. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità previste dal progetto approvato e comunque in maniera tale da garantire sempre la sicurezza dei luoghi, la stabilità generale delle pareti di scavo;
  - c. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 100.000,00 (euro centomila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 18/03/2020, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
  - d. A garanzia dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei luoghi escavati abusivamente dovrà essere prorogata la validità della polizza fideiussoria proposta di € 460.000,00 (quattrocentosessantamila/00)

per un ulteriore periodo di tre anni, come originariamente concesso, quindi fino al 18/03/2018 data di scadenza della presente proroga;

- e. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- f. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
  - l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
  - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- g. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc.;
- h. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico ed al Dirigente della Sezione Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alla SALICE CALCESTRUZZI srl, al SINDACO del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG);
- e) Il presente atto, composto da n°7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive delegato  
Ing. Angelo Lefons